

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1572)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1961, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2937)

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

E DELLE

PROPOSTE DI LEGGE

(V. Stampati nn. 2862 e 2883)

d'iniziativa dei deputati ISGRO', STORTI, BUTTE', SCALIA, SINESIO, BERSANI, ZANIBELLI, CAPPUGI, ARMATO, ALBA, DONAT-CATTIN, SABATINI, CASATI, COLOMBO Vittorino, BIANCHI Fortunato, TOROS, CARRA, MAROTTA Vincenzo, RESTIVO, BUZZI, CENGARLE, COLASANTO, RUSSO SPENA, GORRIERI, PAVAN, BERRY, MISASI, COLLESELLI, GIOIA, FRUNZIO, REPOSSI, GERBINO, BALDELLI, COLLEONI, RAMPA, GITTI e VALIANTE e dei deputati BERLINGUER, PIRASTU, CAVERI, FALETRA, LACONI, PINNA, POLANO, MUSOTTO e BALLARDINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 MAGGIO 1961

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni regionali della Sardegna, che avranno luogo il 18 e 19 giugno 1961.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.